

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

Art. 1

Identificazione territoriale

Il territorio della Comunità Montana di Valle Trompia, limitatamente a quello dei Comuni di xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxx viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le sue molteplici varietà;

Art. 2

Usi civici, consuetudini, tradizioni

L'esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini e nelle tradizioni delle popolazioni residenti in montagna, riguarda anche i prodotti del sottobosco che rappresentano una componente gastronomica e culturale delle usanze locali, come espressamente riconosciuto dalle leggi precitate.

Art. 3

Residenza

Ai fini del presente regolamento, in relazione al regime autorizzatorio in esso previsto, sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe della popolazione residente nei Comuni che approveranno il presente Regolamento.

Art. 4

Modalità di raccolta

Nel territorio dei Comuni della Comunità Montana di Valle Trompia, così come identificato all'art. 1 del presente regolamento, la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93 e le disposizioni di cui agli artt. 98-99-100 della LR. 31/08:

a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita **dall'alba al tramonto** in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;

- b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di **tre chilogrammi** salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea;
- c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
- d) sono vietati: la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio, la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea, l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;
- e) è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Art. 5

Autorizzazione alla raccolta

La raccolta dei funghi nel territorio dei Comuni della Comunità Montana di Valle Trompia, così come individuato dall'art. 1 del presente regolamento, è subordinata a:

- a) Esibizione di un documento di identità per i cittadini di cui all'art. 3.
- b) Esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento indicante il giorno o il periodo di riferimento per la raccolta.
- c) Le quote di riferimento sono così stabilite:

TIPO DI PERMESSO	IMPORTO	VALIDITA'
Giornaliero	€ 8,00	1 gg.
Settimanale	€ 15,00	7 gg
Mensile	€ 40,00	30 gg
Annuale	€ 80,00	Anno solare

- d) Per i cittadini di cui all'art. 3 l'autorizzazione alla raccolta è subordinata al pagamento di una quota annuale di **€ 20,00** con le modalità prescritte nel presente articolo.
- e) Il versamento potrà avvenire tramite:
- Bollettino postale;
 - Bonifico bancario;
 - Versamento presso la Tesoreria della Comunità Montana di Valle Trompia;
 - Presso esercizi convenzionati.

f) I contenuti obbligatori della causale del versamento sono:

L.R. 31/2008 art. 97 e smi. – Contributo per la raccolta dei funghi epigei
Valido dal..... al.....
Territorio di validità.....
Cognome e Nome C.F.....

Eventuali elementi mancanti nella ricevuta di versamento potranno comportare l'applicazione delle sanzioni da parte degli organi accertatori.

Art. 6

Destinazione degli introiti

I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 6 e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 9 sono introitati dalla Comunità Montana di Valle Trompia, la quale tratterà le somme per la copertura delle spese generali di gestione e per la realizzazione degli Interventi di cui in premessa, come previsto dalla L.R. n. 16 del 25/05/2015.

Tali interventi verranno realizzati sui territori dei Comuni associati, in proporzione alla superficie boscata totale così come quantificata nel P.I.F. (Piano di Indirizzo Forestale) riportato nella tabella in calce.

Art.7

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione ed il rispetto del presente regolamento è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Locale, alle G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) di cui alla LR. 9/08 ed ai dipendenti della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Art.8

Sanzioni

Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento si applicano integralmente le norme previste dall'art. 110 della LR 31/08 e ss. mm. i.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana di Valle Trompia, di ciascun Comune aderente.

Le modifiche delle tariffe di cui all'art. 6 del presente Regolamento potranno essere approvate entro il 31 maggio di ogni anno, con deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana e successivamente comunicate a tutti i Comuni aderenti.

Art. 10

Norme transitorie

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della L. 352 del 23 agosto 1993 e della Legge Regionale 31/08 e ss.mm.i.